



MILANOSPORT S.p.A.

GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI DI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA ED AUMENTO DI CAPIENZA DEL PALALIDO DI MILANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



INDICE

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 1.1 -DISPOSIZIONI GENERALI4
ART. 1.2 - DEFINIZIONI
ART. 1.3 -OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 1.4 -DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO
ART. 1.5 -DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE5
ART. 1.6 -IMPORTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA8
ART. 1.7 -CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO9
CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE9
ART. 2.1 -DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 9
ART. 2.2 -FALLIMENTO, MORTE O GRAVE IMPEDIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO10
CAPITOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE 10
ART. 3.1 -CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 10
ART. 3.2 -TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 10
ART. 3.3 -PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA 10
ART. 3.4 -ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO11
CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 11
ART. 4.1 -PAGAMENTI11
ART. 4.2 -CONTO FINALE DELLE OPERE E RELATIVO CONGUAGLIO DEI
CORRISPETTIVI DELL'INCARICO AFFIDATO12
ART. 4.3 -CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 12
CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DELLE
PRESTAZIONI - 13 -
ART. 5.1 -RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO - 13
CAPITOLO 6 - GARANZIE 13
ART. 6.1 -POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE 13
ART. 6.2 -DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 14
CAPITOLO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 15
ART. 7.1 -SUBAPPALTO 15
CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 15

MILANOSPORT S.p.A. UNIPERSONALE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA ED AUMENTO DI CAPIENZA DEL PALALIDO DI MILANO



ART. 8.1 -VARIANTI IN CORSO D'OPERA	- 15 -
ART. 8.2 -PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'	OPERA 16 -
CAPITOLO 9 - NORME FINALI	16 -
ART. 9.1 -DIVIETI	16 -
ART. 9.2 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16 -
ART. 9.3 -SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	17 -
ART. 9.4 -CONTROVERSIE	

MILANOSPORT S.p.A. UNIPERSONALE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA ED AUMENTO DI CAPIENZA DEL PALALIDO DI MILANO



CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

•	Stazione Appaltante	Milanosport SpA Unipersonale;
•	Operatore Economico	Soggetti ai sensi dell'Art. 90 – Comma 1 - lettere d), e), f), g), h) del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
	Capitolato Speciale CSA	il presente documento;
	Contratto	il contratto stipulato tra Milanosport e l'Appaltatore;
	Progetto	Progetto di riqualificazione del Palalido in fase definitiva
	D.Lgs.	il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
•	Regolamento	il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU n.288 del 10 dicembre 2010);
	CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
	POS	Piano Operativo di Sicurezza;
•	PSC	Piano Sicurezza e Coordinamento

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

- L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di: Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Sono comprese nel Contratto tutte le attività tecniche necessarie per ottenere le prestazioni secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.
- 3. L'esecuzione della prestazione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Operatore Economico.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

- I Servizi per cui si procede all'affidamento di incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono descritti nei documenti di progetto di seguito elencati.
 - Il <u>Progetto Definitivo</u> messo a bando dell'*Appalto Integrato per i Lavori di Rifacimento della Copertura ed Aumento di Capienza del Palalido di Milano*, di cui si consegnano in sede di espletamento di gara i seguenti elaborati:

-	CSA	Capitolato Speciale d'Appalto	
-	C.6	Computo Metrico Estimativo	
-	A.4	Relazione Illustrativa e Conformità CONI	
-	A04.6	Stato di Progetto – Planimetria	1:500/1:200
-	A05.8	Stato di Progetto – Piano Interrato	1:100
-	A06.7	Stato di Progetto – Pianta Piano Terra	1:100
_	A07.7	Stato di Progetto – Pianta Mezzanino	1:100
-	A08.7	Stato di Progetto – Pianta Piano Primo	1:100

MILANOSPORT S.p.A. UNIPERSONALE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE



-	A09.3	Stato di Progetto – Pianta Copertura	1:100
77	A11.2	Stato di Progetto – Prospetti	1:100
-	A12.2	Stato di Progetto – Prospetti	1:100
-	A13.6	Stato di Progetto - Sezioni	1:100
-	A15.2	Stato di Progetto – Particolari Costruttivi	Varie Scale
-	RS01	Relazione di Calcolo Opere in c.a.	Section Committee and Committe
-	RS02	Relazione di Calcolo Struttura di Copertura	
-	S01	Pianta Interrato	1:100
77	S02	Pianta Piano Terra	1:100
-	S03	Pianta Copertura	1:100
4	S04	Sezioni	1:100
-	E01.2	Relazione Tecnica Specialistica	
**	E04.2	Schemi Tipologici Quadri Elettrici	
-	E05.2	Schema a Blocchi Funzionali e Sicurezze	
-	E06.2	Impianti Elettrici Illuminazione Piano Interrato	1:100
=	E07.2	Impianti Elettrici Illuminazione Piano Terra	1:100
-	E08.2	Impianti Elettrici Illuminazione Piano Mezzanino	1:100
_	E09.2	Impianti Elettrici Illuminazione Piano Primo	1:100
-	E10.2	Impianti Elettrici Illuminazione Riprese Televisive	1:200
-	SIC.01.2	Linee Guida PSC	
-	SIC.02.1	Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza	
-	SIC.03.1	Diagramma di Pianificazione delle Lavorazioni	

 Degli elaborati sopra elencati è prevista la consegna con le modalità descritte al successivo art.3.1.

ART. 1.5 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE

L'attività di coordinamento dovrà essere attuata ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 ed in considerazione della particolarità della tipologia di opere da eseguire.

Attività ricomprese nell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, preliminari all'inizio dei lavori

1. AGGIORNAMENTO PRELIMINARE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- a) Prima dell'inizio dei lavori il CSE dovrà prendere visione del PSC, formulando le proprie osservazioni al Responsabile del Procedimento.
- b) Fermo restando l'assolvimento del compito di aggiornamento del PSC da parte del CSE, come ordinariamente disciplinato dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori, qualora l'Operatore Economico riscontri gravi carenze/incongruenze progettuali nel PSC ricevuto contestualmente al conferimento del presente incarico professionale, dovrà formulare indicazioni al riguardo al Responsabile del Procedimento e, previo assenso dello stesso Responsabile del Procedimento, dovrà predisporre eventuali aggiornamenti/integrazioni.

2. COMITATO PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

- a) Prima dell'inizio dei lavori, il CSE dovrà convocare una riunione di coordinamento preliminare nell'ambito della quale istituire il Comitato per la Sicurezza del Cantiere.
- b) Sono membri di diritto del Comitato per la Sicurezza del Cantiere:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE



- Il Responsabile del Procedimento (Responsabile del Procedimento);
- Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE);
- Il Direttore dei Lavori;
- Il Datore di lavoro ovvero il Direttore Tecnico dell'Appaltatore contraente;
- I Datori di lavoro ovvero i Responsabili di Cantiere con delega per la sicurezza del Datore di Lavoro di tutte le ditte a qualunque titolo coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
- c) Le riunioni del Comitato per la Sicurezza del Cantiere hanno valore pari a quello delle riunioni di coordinamento indette nel corso dei lavori.
- d) Il Comitato per la Sicurezza del Cantiere sarà gestito dal CSE in termini di convocazione, conduzione e verbalizzazione degli argomenti trattati.
- e) A differenza del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, che potranno presenziare a loro discrezione o su esplicita richiesta del CSE, il Direttore Tecnico dell'Appaltatore e i vari Responsabili di Cantiere sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Comitato per la Sicurezza del Cantiere, essendo tale onere loro esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Attività ricomprese nell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, da svolgersi nel corso dei lavori

3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIRAMATA DAL CSE

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 in considerazione della tipologia di opere da eseguire, l'attività di coordinamento dovrà comprendere quanto di seguito indicato.

- a) In via generale, il CSE emetterà, nel corso del suo incarico, le seguenti tipologie di documento:
 - Verbale di Riunione di Coordinamento del Comitato per la Sicurezza del Cantiere.
 - Giudizio di idoneità POS.
 - Verbale di sopralluogo in cantiere.
 - Ordini di servizio per la sicurezza e Segnalazione al Responsabile del Procedimento.
 - Corrispondenza ordinaria.
- b) <u>Verbale di riunione di coordinamento</u>: documento emesso dal CSE in seguito alla effettuazione di un incontro del Comitato per la Sicurezza del Cantiere. L'ordine del giorno dovrà sempre comprendere almeno i seguenti punti:
 - Esame della situazione contingente del cantiere.
 - Uso comune di infrastrutture, impianti e attrezzature di cantiere da parte di più imprese esecutrici.
 - Esame degli aggiornamenti periodici del programma lavori di dettaglio prodotto dall'appaltatore in termini di contiguità spazio-temporale tra le lavorazioni.

I contenuti del verbale avranno, tra l'altro, il valore di adeguamento del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.



Il verbale dovrà essere trasmesso, a cura del CSE, ai membri del Comitato per la Sicurezza del Cantiere.

- c) Giudizio di Idoneità: documento emesso dal CSE in seguito alla verifica effettuata sui POS dell'Appaltatore, e sui POS delle singole imprese esecutrici (Subappaltatori, Fornitori), presentati dall'Appaltatore previa verifica dello stesso Appaltatore ai sensi dell'Art. 97 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008. Il documento GID dovrà essere trasmesso dal CSE all'Appaltatore e all'Impresa interessata e, per conoscenza, al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento. Tale giudizio, rilasciato specificatamente dal CSE per ciascun POS di ciascuna impresa esecutrice o singole parti di esso (specifiche lavorazioni), è da intendersi vincolante per l'impresa esecutrice. L'avvio dei lavori oggetto di POS, ovviamente, è da intendersi subordinato al nulla osta del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento in merito ad eventuali considerazioni di carattere tecnico-amministrativo di loro pertinenza.
- d) <u>Verbale di sopralluogo</u>: documento emesso dal CSE in seguito al sopralluogo esperito nel cantiere. Il verbale dovrà essere strutturato in modo da consentire, per ciascuna constatazione effettuata:
 - l'individuazione degli eventi dannosi prevenuti;
 - l'individuazione delle imprese esecutrici coinvolte nell'inadempienza alle norme di sicurezza;
 - · l'individuazione del suo responsabile di cantiere.
 - Il VSP dovrà essere spedito, a cura del CSE, a tutte le imprese coinvolte nel cantiere a quella data nonché, per conoscenza, al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori al fine di informarli sull'andamento della sicurezza del cantiere.
 - I contenuti del verbale avranno, tra l'altro, il valore di adeguamento del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
- e) Ordine di servizio per la sicurezza: documento emesso dal CSE in seguito al riscontro di gravi inadempienze alle norme di sicurezza da parte di un'impresa esecutrice ovvero di situazioni di pericolo grave ed imminente da questa generate. L'Ordine di Servizio dovrà essere spedito, a cura del CSE, all'impresa inadempiente (con valore di contestazione scritta ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008 ed al Responsabile del Procedimento [con valore di segnalazione ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008], nonché, per opportuna conoscenza, al Direttore dei Lavori ed alle imprese terze che potrebbero subire danni a causa delle situazioni riscontrate.

4. SOPRALLUOGHI DI CANTIERE

- a) Milanosport nell'affidare il presente incarico ritiene necessario, in via preliminare, che il CSE effettui almeno n. 3 (tre) sopralluoghi alla settimana nel cantiere, ovvero con diversa maggiore frequenza secondo necessità autonomamente determinata dalla sua professionalità, al fine di mantenere uno stringente controllo sulla sicurezza della organizzazione del lavoro adottata dalle imprese esecutrici nel cantiere.
- Il CSE dovrà provvedere a controfirmare il giornale dei lavori, annotandovi le eventuali osservazioni.
- Di ogni sopralluogo esperito sarà redatto apposito verbale, così come descritto al precedente punto 3 lettera d).



5. RIUNIONI DI COORDINAMENTO

- a) Milanosport nell'affidare il presente incarico ritiene necessario, in via preliminare, che il CSE convochi almeno una riunione di coordinamento alla settimana, ovvero con diversa maggiore frequenza secondo necessità autonomamente determinata dalla sua professionalità, al fine di valutare puntualmente le problematiche di interferenza generate dalla presenza contemporanea e contigua di più imprese esecutrici nel cantiere.
- b) L'identificazione, verbalizzata nel corso della Riunione di Coordinamento, dei nominativi delle imprese che interverranno successivamente nel cantiere e dei relativi responsabili, costituirà aggiornamento in proposito del PSC.
- c) Di ogni Riunione di Coordinamento effettuata sarà redatto apposito verbale, così come descritto al precedente punto 3 lettera b). I contenuti del verbale della riunione saranno eventualmente considerati quali variazioni/integrazioni ovvero aggiornamenti del PSC.

6. CONTROLLI RELATIVI ALLA FORMAZIONE ED ALLA INFORMAZIONE EROGATA DAI DATORI DI LAVORO ALLE MAESTRANZE

- Milanosport nell'affidare il presente incarico ritiene di prioritaria importanza la verifica periodica dello stato di formazione ovvero di gestione dell'informazione delle maestranze di cantiere da parte dei loro datori di lavoro.
- b) Allo scopo, il CSE dovrà verificare, mediante indagini a campione, le generalità delle maestranze presenti in cantiere al fine di esperire il controllo relativo allo stato di formazione ed informazione delle medesime.
- c) In caso di discrepanza tra la situazione constatata e quella attesa, il CSE informerà immediatamente il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei Lavori.

7. RAPPORTO PERIODICO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI ESECUZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il CSE trasmetterà al Responsabile del Procedimento, un rapporto mensile concernente la sua attività di coordinamento.

8. FASCICOLO DELL'OPERA

La versione finale del Fascicolo dell'Opera dovrà essere consegnata dal CSE al Responsabile del Procedimento in tempo utile per il collaudo provvisorio e quindi **entro 15 gg. dall'ultimazione dei lavori**; il termine è protraibile su motivata autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

ART. 1.6 - IMPORTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA

a) L'importo stimato del corrispettivo incluse le prestazioni accessorie, espresso nel relativo schema di calcolo secondo le previsioni del D.M. 140 del 20 luglio 2012, al netto del contributo integrativo previdenziale e assistenziale e degli oneri fiscali, è così distinto rispetto alle prestazioni oggetto dell'incarico:



importo dei lavori	categoria progettazione	importo categoria	onorario	spese	totale
	lc	€ 4.077.124,58	€ 53.707,20	€ 17.922,74	€ 71.629,94
€ 7.230.091,30	lg	€ 1.962.566,73	€ 29.634,64	€ 9.889,44	€ 39.524,08
	IIIc	€ 1.190.399,99	€ 11.986,70	€ 4.000,11	€ 15.986,81

Importo complessivo dell'Appalto a base di gara: € 127.140,83

b) L'aggiudicazione dei servizi sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 1.7 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Operatore Economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera.
- 2. L'Operatore Economico con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 c.2. e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel Capitolato stesso in particolare l'OPERATORE ECONOMICO accetta espressamente e specificatamente per iscritto le disposizioni del presente Capitolato.
- 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la realizzazione dell'intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
- 4. Sono a carico dell'Operatore Economico tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del collaudo provvisorio.

CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- 1. il presente Capitolato Speciale;
- 2. il Progetto Definitivo dell'opera in tutte le sue parti;
- 3. il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Linee Guida PSC);
- 4. la Relazione Illustrativa presentata dall'aggiudicatario ai fini della valutazione dell'offerta;
- 5. lo schema di parcella redatto secondo il D.M. n. 140 del 20/07/2012.

MILANOSPORT S.p.A. UNIPERSONALE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA ED AUMENTO DI CAPIENZA DEL PALALIDO DI MILANO



ART. 2.2 - FALLIMENTO, MORTE O GRAVE IMPEDIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO

 Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto, ovvero dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le Associazioni Temporanee d'Impresa e quanto disposto dall'art. 140 del Codice dei Contratti.

CAPITOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 3.1 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La consegna della documentazione all'Operatore Economico, di cui all'Art.1.4 comma 1, sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento secondo le seguenti modalità:

alla stipula del contratto:

- il Progetto Definitivo dell'opera in tutte le sue parti;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Linee Guida PSC):

prima dell'inizio dei lavori e al recepimento dello stesso da parte della Stazione Appaltante:

il Progetto Esecutivo dell'opera in tutte le sue parti.

Dalla data di consegna dei sopra indicati documenti decorre il termine utile per lo svolgimento delle prestazioni.

2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Operatore Economico non si presenta per ricevere la consegna della documentazione, viene stabilito dal Responsabile del Procedimento un termine perentorio di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi; decorso inutilmente tale termine, Milanosport ha la facoltà di risolvere il contratto. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

ART. 3.2 -TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

 L'incarico decorrerà dalla data di consegna della documentazione da parte del Responsabile del Procedimento, di cui al precedente Art. 2.1 comma 1 e si protrarrà per tutta la durata dei lavori, prevista in gg. 235 (duecentotrentacinque) naturali e consecutivi e si concluderà alla data di emissione del certificato di Collaudo Provvisorio.

ART. 3.3 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. In caso di inadempimento ovvero di inesatto adempimento alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni previste nel presente Capitolato, attestata dal Responsabile del Procedimento, e non avente il carattere di gravità per il quale procedere alla risoluzione del contratto, all'Operatore Economico sarà applicata una penale pari allo 0,5% (zerocinque per mille), per prestazione, per ogni contestazione comunicata dal Responsabile del Procedimento, sulla quale non siano state dallo stesso accolte le eventuali giustificazioni, fino ad un massimo del 10%.



- 2. In caso di ritardo nell'espletamento delle varie attività dell'incarico, sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ (zerocinque per mille), per prestazione, per ogni giorno di ritardo ingiustificato accertato dal Responsabile del Procedimento fino ad un massimo del 10% (da considerare cumulata con la penale di cui al comma precedente).
- 3. Nel caso in cui il ritardo negli adempimenti del servizio affidato superi ingiustificatamente i 15 (quindici) giorni, divenendo pertanto termine essenziale ex art. 1457 C.C., oppure l'importo delle penali superi il 10%, Milanosport, per il tramite del Responsabile del Procedimento, potrà disporre la risoluzione del contratto ed avanzare richieste di eventuali risarcimento danni.
- 4. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Operatore Economico per eventuali maggiori danni subiti da Milanosport.
- 5. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'inadempienza, rispetto alla quale l'Operatore Economico avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione inviata.
- 6. In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle controdeduzioni, Milanosport procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
- 7. E' fatto salvo il diritto di Milanosport al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 3.4 -ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Milanosport si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di servizio, anche in pendenza di stipulazione del contratto.
- 2) L'Operatore Economico dovrà avviare le prestazioni contrattuali inderogabilmente il giorno previsto nell'ordine/comunicazione, senza sollevare eccezione di sorta.

CAPITOLO 4 -**DISCIPLINA ECONOMICA**

ART, 4.1 -PAGAMENTI

- 1. I corrispettivi dovuti all'Operatore Economico saranno liquidati a seguito di presentazione di regolare fattura come segue:
 - a) Coordinamento per la Sicurezza nei cantieri in fase di Esecuzione
 - Fino alla concorrenza del 80% del corrispettivo in acconti calcolati in maniera direttamente proporzionale rispetto all'importo dello Stato d'Avanzamento Lavori di riferimento, redatto da Direttore dei Lavori;
 - Saldo alla consegna del fascicolo dell'Opera.
 - Maturate le condizioni contrattuali, l'Operatore Economico è tenuto a presentare, al Responsabile del Procedimento regolare fattura in originale più due copie. La fattura, deve inoltre essere corredata dai documenti attestanti la Regolarità contributiva dell' Operatore Economico.



- 2. Il pagamento della parcella avverrà entro sessanta (60) giorni della data di ricevimento della fattura e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010.
- 3. Nel caso di presentazione di fattura senza che siano maturati i presupposti contrattuali verrà richiesta nota di accredito a storno totale della fattura.
- In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice Civile.

ART. 4.2 -CONTO FINALE DELLE OPERE E RELATIVO CONGUAGLIO DEI CORRISPETTIVI DELL'INCARICO AFFIDATO

- I corrispettivi saranno puntualmente rideterminati a consuntivo in base al conto finale delle opere, suddiviso per singole classi e categorie, ai sensi dell'art. 14 della L. 143/1949 e s.m.i..
- 2. Il conguaglio sarà quantificato col medesimo schema di calcolo utilizzato per il computo del corrispettivo presunto posto a base di gara.
- Il computo del conguaglio delle prestazioni professionali (anche in presenza di eventuali varianti) sarà determinato all'avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio in base al conto finale delle opere.
- 4. Ad avvenuta approvazione del collaudo provvisorio, al fine della liquidazione del saldo delle competenze, sarà compito del Responsabile del Procedimento richiedere all' Operatore Economico di predisporre il conto finale delle opere, suddivise per classi e categorie ai sensi dell'art. 14 della L. 143/1949 e s.m.i..
- 5. Nel caso di risoluzione del contratto di aggiudicazione delle opere, il corrispettivo sarà commisurato all'importo complessivo delle opere eseguite risultanti dallo stato di consistenza delle opere eseguite calcolate nel modo previsto al precedente comma 4.
- 6. Il corrispettivo, stabilito come sopra, compensa ogni prestazione, elaborazione impegno o spesa; non viene quindi riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto pattuito, indipendentemente dal fatto che le prestazioni richieste non trovino esplicito riferimento alla tariffa professionale o che, al contrario, per esse la tariffa ammetta compensi dedicati. Rimane in particolare espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal Capitolato Speciale o comunque connesse allo svolgimento dell'incarico medesimo.
- 7. Nessun compenso spetterà all'Operatore Economico nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano iniziati.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..



CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DELLE **PRESTAZIONI**

ART. 5.1 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

- 1. L'Operatore Economico è responsabile, nei confronti di Milanosport, del perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e della sua corretta esecuzione, restando esplicitamente inteso che le prescrizioni contenute nel contratto sono dallo stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
- 2. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, nei confronti di Milanosport, delle attività dei soggetti dallo stesso individuati, nel caso in cui le prestazioni affidate ai medesimi risultassero eseguite in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato.
- 3. L'Operatore Economico è responsabile qualora l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente Capitolato dipenda dalla mancata tempestiva richiesta al Responsabile del Procedimento delle necessarie istruzioni e chiarimenti in merito ai documenti contrattuali necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività affidata.
- 4. L'Operatore Economico non può mutare i componenti della struttura operativa, salvo che in casi eccezionali, motivati, imprevisti ed imprevedibili (es.: decesso, licenziamento, dimissioni). In questa ipotesi eventuali sostituzioni devono essere preventivamente autorizzate per scritto dal Responsabile del Procedimento - che valuta l'idoneità del soggetto sostituto ad eseguire le prestazioni richieste, sulla base dei requisiti soggettivi ed oggettivi professionali.
- 5. L'Operatore Economico è altresì responsabile, nei confronti di Milanosport e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
- 6. E' fatto obbligo all'Operatore Economico di mantenere Milanosport sollevata ed indenne da eventuali istanze di risarcimento dei danni e da azioni legali promosse da terzi.
- 7. Tutti gli elaborati documentali e grafici dovranno riportate il cartiglio e la simbologia unificata. conformi agli standards adottati da Milanosport, che saranno forniti dal Responsabile del Procedimento e che dovranno essere rigorosamente rispettati per la redazione di tutti gli elaborati/documenti. Tali elaborati/documenti/fotografie, dovranno essere forniti su supporto cartaceo in duplice copia e su un CD-ROM/DVD in formato DWG, Autocad, Word, STR, Acca, etc. o equivalenti, purché compatibili con i programmi in uso presso Milanosport.

CAPITOLO 6 -GARANZIE

ART. 6.1 - POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE

In fase di esecuzione delle prestazioni l'Operatore Economico deve disporre della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 90, co. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprensiva della responsabilità civile verso terzi, conforme al D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 e s.m.i. comprendente un'appendice nella quale si espliciti che la polizza in



questione **copre anche il servizio svolto per conto di Milanosport**. Copia della predetta Polizza Assicurativa dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento anticipatamente all'avvio delle prestazioni.

ART. 6.2 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

- 1. All'Operatore Economico è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10%, (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- 2. La cauzione definitiva è prestata mediante fidejussione bancaria, emessa da istituto di credito o banca autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993, o polizza assicurativa, emessa da compagnia assicuratrice abilitata al ramo cauzioni. La fideiussione può inoltre essere rilasciata da Istituto di Intermediazione finanziaria iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile; dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e dovrà avere durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei servizi. La fideiussione deve essere presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
- 3. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
- 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale da Milanosport, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore Economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da Milanosport in caso di variazioni al contratto per effetto di successive integrazioni alle prestazioni affidate.
- 7. Milanosport potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sostenute per il completamento del servizio.
- In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore Economico, Milanosport ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento del servizio, nonché per eventuali ulteriori danni



conseguenti.

CAPITOLO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 7.1 - SUBAPPALTO

L'Operatore Economico non può avvalersi del subappalto.

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 8.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice Civile:
 - e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile del Procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al Progettista.
- 2. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
- 3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.



ART. 8.2 - PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre, nel corso dell'esecuzione, variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentiti il Responsabile del Procedimento ed il Progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla Stazione Appaltante.
- 2. Ogni attività di cui al presente articolo non preventivamente e formalmente autorizzata non sarà riconosciuta da Milanosport all'Operatore Economico.

CAPITOLO 9 - NORME FINALI

ART. 9.1 - DIVIETI

- 1. L'Operatore Economico non può partecipare agli <u>appalti o alle concessioni di lavori pubblici</u> relativi alle opere progettate, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Agli stessi appalti o concessioni di lavori pubblici, subappalti o cottimi non possono partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all'Operatore Economico. Gli stessi divieti previsti dalla presente disposizione valgono per:
 - i dipendenti dell'Operatore Economico;
 - i collaboratori dell'Operatore Economico nello svolgimento dell'incarico;
 - i dipendenti dei collaboratori dell'Operatore Economico:
 - gli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

ART. 9.2 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Milanosport può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente Capitolato.
- Milanosport ha, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali cause risolutive espresse:
 - a) in caso di dolosa collusione da parte dei componenti dell'Operatore Economico con personale appartenente al Committente o con i terzi;
 - b) in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri in particolare quando l'Operatore Economico non adempia a quanto previsto all'Art. 1.5 "Descrizione delle prestazioni";
 - c) in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi contributivi e fiscali e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
 - d) nel caso si verifichi una procedura fallimentare nei confronti dell'affidatario, se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare;
 - e) nel caso indicato dall'art. 3.1 del presente Capitolato:
 - f) in caso di mancato rinnovo della Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'Art. 6.1 "Polizza assicurativa per la copertura

MILANOSPORT S.p.A. UNIPERSONALE



dei rischi di natura professionale";

- g) nel caso previsto dall'Art. 4.3 comma 1 "Cessione del contratto e cessione dei crediti";
- h) nei casi indicati dall'Art. 3.3 "Penali in caso di ritardo e/o inadempienza" del presente Capitolato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n° 136.
- 3. Verificatasi una delle ipotesi di cui sopra, il Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta, ordinerà l'immediata consegna della documentazione fornita per l'espletamento del servizio e di tutta la documentazione dall'Operatore Economico redatta nello stato in cui si trova. La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio tra le parti, dello stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto e della loro regolare esecuzione.
- Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività eseguite sino alla risoluzione, al fine di procedere al loro accertamento da parte del Responsabile del Procedimento.

ART. 9.3 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Operatore Economico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 9.4 - CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Milano, lì 14/09/2012

Milanosport S.p.A. Unipersonale
Il Direttore Generale
Dr. Raphael Lorenzo Caporali